




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 8 - 2017

DDL 1276 - Stralcio I/A

*"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.  
Legge di stabilità regionale. Stralcio I"*

Nota di lettura

XVI Legislatura  
9 maggio 2017



#### Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

#### Servizio delle Commissioni

Con la collaborazione dei Consiglieri parlamentari del Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (\*)

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I*

<p>Art. 1. Finanziamento per l'Irsap</p>	<p>L'articolo in esame prevede uno stanziamento aggiuntivo per il rifinanziamento dell'IRSAP (l.r. 8/2012 istitutiva)</p>	
<p>Art. 2. Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi</p>		<p>Istituisce un Fondo speciale e transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei consorzi ASI in liquidazione.</p>
<p>Art. 3. Consorzi universitari</p>	<p>L'articolo riforma la disciplina del contributo ai Consorzi universitari originariamente prevista dall'articolo 66 della l.r. 2/2002 che viene, contestualmente, abrogata. La normativa previgente contemplava due tipi di contribuzione: ai Consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia di riferimento o da altri enti pubblici o privati per la gestione di corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea o scuole di specializzazione e master universitari; alle Università per la mobilità del personale docente e per favorire il decentramento dell'offerta formativa. Il contributo ai Consorzi era subordinato ad alcuni criteri relativi al numero di corsi e degli iscritti ed altri parametri similari. La disciplina oggi proposta prevede invece: al comma 3: un contributo annuale alle Università a titolo di rimborso delle spese</p>	<p>Verificare modalità di copertura finanziaria di cui al comma 10.</p>

	<p>di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università medesime, commisurato ad alcuni parametri relativi al costo standard di docenza, come quantificato dalla normativa statale (cui la norma rinvia) per il numero degli studenti in corso. Desto perplessità la legittimità della previsione secondo cui &lt;&lt;con decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate&gt;&gt;. Si invita il Governo a fornire chiarimenti sul contenuto e la portata di tale previsione, sotto il profilo dell'autonomia degli enti universitari;</p> <p>al comma 4: un contributo annuale a ciascun Consorzio Universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e privati, per la copertura delle spese di funzionamento, subordinato all'adeguamento degli Statuti ad analitiche prescrizioni elencate nella norma. La norma ha un contenuto innovativo rispetto al passato in quanto contiene prescrizioni analitiche sui contenuti degli Statuti dei Consorzi. Sebbene non ponga un obbligo di adeguamento in capo ai Consorzi, esercita tuttavia un forte condizionamento, pertanto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo avuto riguardo al</p>	
--	--	--

	rispetto dell'autonomia dei Consorzi, in particolare quelli promossi e costituiti dalle Università ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U. sulla pubblica istruzione (R.D. 1592/1933).	
Art. 4. Riordino ERSU	<p>L'articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione 2017"), istituisce un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio universitario, accorpando così i quattro enti attualmente esistenti, che fanno capo alle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.</p> <p>Il secondo comma demanda a un decreto del Presidente della Regione l'attuazione del primo comma.</p> <p>Dal punto di vista letterale, la norma, pur modificando la struttura degli enti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, non abroga tale articolo: pertanto, sotto il profilo della tecnica normativa, sarebbe più appropriato intervenire direttamente attraverso una modifica alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, piuttosto che procedere con un'abrogazione tacita delle norme in atto vigenti che rischia di generare difficoltà interpretative</p> <p>La disposizione in commento</p>	Non appaiono chiare le ricadute finanziarie.

	<p>opera nella sostanza una riforma della materia dei servizi agli studenti universitari, e presenta profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità laddove demanda l'intera disciplina dell'istituendo ente alla normativa secondaria senza porre vincoli, almeno per gli aspetti più rilevanti. Peraltro la norma demanda l'attuazione della riforma non ad un regolamento esecutivo, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto, ma a un decreto del Presidente della Regione, che dovrà definirne competenze e organigramma.</p> <p>Non sono indicate la sede del futuro ente unico, né la possibilità che esso abbia sedi distaccate presso le Università.</p> <p>Si segnala che la norma statale impone di assicurare comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi dell'istituendo ente: sarebbe opportuno inserire nella norma legislativa almeno il rispetto di tale previsione.</p> <p>Si suggerisce poi di valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria circa gli organi elettivi attualmente in carica presso i sopprimendi ERSU.</p> <p>Si ricorda che nella Commissione di merito sono già stati incardinati due disegni di legge che provvedono a un riordino sistematico della materia.</p>	
Art. 5.	La proposta normativa	

<p>Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118 del 2011</p>	<p>impone all'EAS in liquidazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, nelle more dell'attuazione della riforma del servizio idrico di cui alla l.r. 19/2015, di consegnare gli impianti di competenza ai comuni o ai consorzi di comuni interessati, che ne assumono la gestione. Il personale di ruolo dell'EAS assunto a tempo indeterminato transita in apposita area speciale ad esaurimento istituita presso l'ESA. Per l'avvio della gestione l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità concede ai comuni che ne facciano richiesta un'anticipazione da restituire in 10 anni.</p>	
<p>Art. 6. Disposizioni in materia di società partecipate</p>	<p>Il comma 1 dispone l'applicazione in Sicilia del d.lgs. 175/2016, ossia del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (emanato in attuazione di alcune delle deleghe contenute nella c.d. "Riforma Madia"). Il citato testo unico disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Conseguentemente al recepimento della riforma nazionale in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche, la norma abroga i</p>	

	<p>commi 1 e 3 dell'art. 20 della l.r. 11/2010 Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, che, rispettivamente prevedevano:</p> <p>al comma 1 l'elenco delle società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate, che si riporta di seguito:</p> <p>&lt;&lt; le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;</li> <li>b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;</li> <li>c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;</li> <li>d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;</li> <li>e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;</li> <li>f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;</li> <li>g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;</li> <li>h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;</li> <li>i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica – tecnologica e della ricerca;</li> </ul>	
--	---	--

	<p>l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;</p> <p>m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.</p> <p>al comma 3: la competenza del Presidente della Regione ad individuare altre aree strategiche con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per l'economia previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'ARS.</p> <p>L'articolo in esame mantiene ferma l'applicazione della vigente normativa regionale (art. 33 l.r. 9/2915) relativa alle società controllate dalla Regione, in tema di numero e durata degli amministratori, riformando invece la disciplina dei compensi i cui limiti non sarebbero più &lt;&lt;ridotti del trenta per cento&gt;&gt; ma andrebbero &lt;&lt;applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa&gt;&gt; .</p> <p>I commi 2, 3 dettano disposizioni in tema di personale delle società partecipate in liquidazione. Come anche sottolineato dal Governo, la riforma nazionale necessita di un recepimento da parte della Regione siciliana, per quegli aspetti, di non poco momento, relativi alle competenze in tema di &lt;&lt;organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali&gt;&gt;</p>	
--	--	--

	<p>(Corte Cost.). Tuttavia, nonostante la dichiarata intenzione del Governo di pervenire comunque ad un più efficace coordinamento con la rimanente legislazione regionale in materia, si sottolinea che la tecnica del recepimento dinamico di una riforma di grande rilievo mediante un solo articolo in sede di legge di stabilità regionale, pone diversi profili di impatto e applicativi non valutabili preventivamente e ha l'effetto di ricondurre sostanzialmente e integralmente alla fonte secondaria i numerosi aspetti relativi all'applicazione delle norme e alla risoluzione delle eventuali aporie nell'ordinamento.</p> <p>Si segnala al comma 2, il mancato coordinamento della modifica proposta all'articolo 64, comma 4, l.r. 21/2014 senza provvedere al contempo a espungere dal medesimo il riferimento all'articolo 20, comma 1, l.r. 11/2010 che viene abrogato dal comma precedente.</p> <p><b>COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA</b></p> <p>La Corte costituzionale ha ricondotto i differenti aspetti della disciplina delle società partecipate, in relazione al riparto della potestà legislativa ex art. 117 Cost., a più materie: «ordinamento civile», «tutela della concorrenza», «coordinamento della</p>	
--	--	--

	<p>finanza pubblica», ma anche «organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali», nel caso in cui la disciplina riguardi specificamente l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni regionali attraverso lo strumento societario.</p> <p>La Corte costituzionale ha in particolare ritenuto non conformi al disposto dell'art. 117 Cost. le previsioni eccessivamente dettagliate riferibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che – in quanto di legislazione concorrente – deve essere disciplinata a livello statale solo nei principi fondamentali, nonché le disposizioni statali che impediscano del tutto alle Regioni di organizzare le proprie funzioni anche attraverso società che esercitino attività amministrativa o servizi strumentali all'attività dell'ente socio di riferimento (società cd. Strumentali).</p> <p>Con particolare riferimento a tale ultimo punto, le previsioni limitative delle attività esercitabili dalle società partecipate contenute nel decreto potrebbero, specie se interpretate in senso restrittivo, risultare non del tutto conformi al disposto costituzionale.</p> <p>Nella sentenza 20 maggio 2008, n. 159 la Corte ha ritenuto incostituzionali delle disposizioni dettagliate</p>	
--	--	--

	<p>relative al compenso e al numero degli amministratori di società partecipate dalle Regioni. L'impostazione della Corte sembra mutata nella pronuncia 23 luglio 2013, n. 229, in cui tali disposizioni vengono ricondotte alla materia "trasversale" (e di competenza esclusiva statale) dell'«ordinamento civile»: secondo tale sentenza la Regione non può essere privata della facoltà di utilizzare le società per l'organizzazione delle proprie funzioni, ma lo Stato può stabilire – anche nel dettaglio – le caratteristiche dello strumento societario che può essere adottato (consistenza e compenso dell'organo amministrativo compresi).</p>	
<p>Art. 7. Norme per la riduzione degli organici negli enti</p>	<p>Prevede la riduzione delle dotazioni organiche degli enti strumentali regionali, degli enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane nonché della società RESAIS in misura pari al personale cessato dal servizio sulla base della normativa nazionale per l'anticipo pensionistico (età minima 63 anni; maturazione pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; contribuzione minima 20 anni), a fronte di una indennità a carico del datore di lavoro fino alla maturazione dei requisiti di pensionamento ordinario previsto dalla legge Fornero. L'applicabilità della norma è subordinata alla verifica delle condizioni di economicità per</p>	<p>Verificare se il comma 1 genera maggiori oneri per le casse regionali.</p>

	<p>l'ente interessato.</p> <p>Si chiedono chiarimenti al Governo in merito ai criteri per individuare e valutare tale condizione di economicità al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione potenziale della disposizione</p> <p>In particolare in relazione al comma 3 si segnala la mancanza di proiezioni e stime sull'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente e della Regione, oltre che su previsione di risparmi e numero di soggetti potenzialmente coinvolti dall'applicazione della norma.</p>	
<p>Art. 8. Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti</p>	<p>I commi 1 e 2 recepiscono la riforma nazionale in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli enti ed organismi pubblici di cui al D.lgs. n. 123/2011 concernente la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".</p> <p>Come evidenziato dal Governo nella relazione tecnica, la riforma necessita di un recepimento legislativo regionale.</p> <p>Al riguardo si ribadisce quanto già precedentemente osservato in tema di recepimento delle riforme nazionali e si chiedono pertanto chiarimenti al Governo sull'impatto</p>	<p>Abroga le disposizioni che prevedono la individuazione degli enti da controllare e la cadenza dei controlli, l'adeguamento degli obiettivi gestionali dei direttori generali sulla base di quelli finanziari generali ed, infine, la revoca o lo scioglimenti degli organi responsabili dei relativi inadempimenti.</p>

	<p>applicativo dell'articolo in esame sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale e degli enti, nonché sul coordinamento con la normativa vigente.</p> <p>I commi 3 e 4 contengono disposizioni conseguenti per l'operatività dei primi due commi.</p> <p>Al comma 5 le disposizioni prevedono l'ampliamento del novero degli enti a cui si applica il tetto del corrispettivo per gli amministratori (50.000 euro) e per i revisori (25.000).</p> <p>Il comma 6 mira a stabilire che il legale rappresentante degli enti regionali deve essere individuato tra quelli di nomina regionale.</p>	
<p>Art. 9. Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi</p>		<p>Prevede disposizioni in materia di personale del comparto non dirigenziale; in particolare, dispone che il personale impegnato presso uffici e dipartimenti regionali in attività analoghe a quelle della centrale unica di committenza viene assegnato a quest'ultima.</p>
<p>Art. 10. Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica</p>		<p>Dispone che i lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato, continuano a svolgere le loro attività con contratti a tempo determinato.</p>
<p>Art. 11. Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale</p>	<p>L'articolo in esame apporta modifiche alla disciplina della liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, prevista all'articolo 19 della l.r.</p>	

	<p>8/2012 istitutiva dell'IRSAP. Al comma 2, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con il comma 9 bis, come introdotto, viene disposto che, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI ed a prescindere dal completamento delle attività ricognitive, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo (ad eccezione degli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici), possono essere venduti dal liquidatore secondo i criteri stabiliti dall'Irsap e con procedure ad evidenza pubblica;</li> <li>• con il comma 9 ter, come introdotto, nel caso di vendita dei rustici, si prevede una decurtazione del prezzo pari al 50% del canone già versato qualora gli acquirenti siano i locatari.</li> </ul>	
<p>Art. 12. Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie</p>		<p>Dispone la erogazione di contributi regolamentando le modalità di concessione a quelle imprese che, operanti nei settori della microelettronica e delle biotecnologie, localizzino o rilocalizzino almeno una unità locale in un qualsiasi comune della Regione. Vengono altresì identificate due macrocategorie di contributi: per l'attività di</p>

		ricerca e sviluppo e per assunzione di personale qualificato. <b>Manca la copertura finanziaria di cui ai commi 9 e 10.</b>
Art. 13. Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI		Prevede che si finanzino progetti tendenti all'attivazione di formazione a docenti di ogni ordine e grado avente lo scopo di diffondere le tecnologie digitali nelle cinque aree siciliane appartenenti al sistema della strategia nazionale aree interne. <b>Manca la copertura finanziaria di cui al comma 2.</b>
Art. 14. Informazione e comunicazione istituzionale	Prevede, in attuazione delle disposizioni della legge n. 150 del 2000, la costituzione di uffici stampa sia nell'amministrazione regionale sia negli enti regionali, anche mediante una modifica delle rispettive dotazioni organiche, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per la Regione si prevede la possibilità, nelle more dell'espletamento di appositi concorsi, di ricorrere a giornalisti professionisti, sulla base dei <i>curricula</i> , da assumere con contratto a tempo determinato secondo le norme per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione. <b>Occorre valutare la compatibilità delle citate assunzioni con i principi previsti dal regolamento di cui al DPR 21 settembre 2001, n. 442, emanato in attuazione della legge n. 150/2000 e recante norme</b>	<b>Manca la copertura finanziaria di cui al comma 3.</b>

	per l'individuazione dei titoli del personale da utilizzare negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, considerato che la norma prevede la costituzione degli uffici stampa in applicazione della citata normativa nazionale.	
Art.15. Implementazione dei canali di comunicazione multimediale		Viene istituita un struttura intermedia avente le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione nel settore del turismo attraverso l'utilizzo di canali multimediali ed il portale internet della Regione. <b>Manca la copertura finanziaria di cui al comma 2.</b>
Art. 16. Misure per il rafforzamento del Corpo forestale della Regione siciliana	Va chiarito se i dipendenti che transitano dalle Province siano stati assunti con concorso pubblico. In caso contrario la norma presenterebbe profili di criticità.	Si autorizza il Comando del Corpo forestale della Regione ad inquadrare, anche in soprannumero, nei propri ruoli, il personale proveniente dalla gestione e vigilanza delle riserve naturali affidate alle ex province regionali. Inoltre dispone il trasferimento delle competenze sulle Riserve naturali affidate alle ex province al Corpo forestale della Regione a cui per il tramite della Regione vengono trasferiti i beni strumentali e tutte le attrezzature a quello scopo utilizzate. <b>Manca la quantificazione degli oneri di cui al comma 6.</b>
Art. 17.		Riclassifica il personale del

<p>Riclassificazione del personale del Corpo forestale dello Stato transitato al Corpo forestale della Regione siciliana</p>		<p>Corpo forestale della Regione attraverso una comparazione con quello dello Stato. <b>Manca la copertura finanziaria di cui al comma 3.</b></p>
<p>Art. 18. Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada</p>	<p>In armonia con le indicazioni del Piano regionale dei trasporti e con gli atti di indirizzo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture ed i trasporti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, sono stabiliti i livelli di servizi minimi di trasporto con particolare riguardo alle persone con ridotta capacità motoria.</p> <p>E' prevista la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto extraurbano su strada all'AST ai sensi dei presupposti e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 1370/2007.</p> <p>Il livello dei servizi minimi a carattere locale che gli enti locali devono garantire è determinato con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità su delibera della Giunta.</p> <p><b>Il comma 6</b> prevede che nelle more della riforma organica di settore, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti possa autorizzare, nell'ambito dei contratti di affidamento provvisorio, l'esercizio di nuovi servizi regionali di trasporto aggiuntivi; in caso di pluralità</p>	<p><b>Verificare copertura finanziaria di cui al comma 8.</b></p>

	<p>di richieste per il medesimo servizio, è attribuita preferenza al titolare del contratto che esercita nell'ambito geografico di riferimento. <b>Si chiedono chiarimenti al Governo sulla compatibilità di tale comma con la normativa sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici.</b></p> <p><b>Il comma 7 presenta profili di criticità riguardo alla compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato: sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti.</b></p>	
<p>Art. 19. Trasporto ferroviario regionale</p>		<p>La norma stanziava le somme necessarie al pagamento dell'IVA relativa al contratto con Trenitalia. <b>Manca la copertura finanziaria.</b></p>
<p>Art. 20. Borse di studio per area non medica</p>		<p>Viene autorizzato l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale alla erogazione di borse di studio per biologi, farmacisti e fisico chimici. <b>Manca la copertura finanziaria.</b></p>
<p>Art. 21. Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi</p>		<p>Completa la copertura finanziaria per l'OCM (Organizzazione comune mercato) relativa alla campagna "promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi". <b>Manca la copertura finanziaria</b></p>
<p>Art. 22. Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria</p>		<p>Prevede l'esenzione dal ticket sanitario per i minori affidati ed alle famiglie</p>

		ospitanti. Inoltre, dispone che tale esonero sia applicato anche per il primo biennio di adozione dei minori <b>Manca la copertura finanziaria per le minori entrate.</b>
Art. 23. Biobanca del Mediterraneo		Viene disposto un contributo per la Biobanca del Mediterraneo istituita presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia con LR 22/2015. <b>Manca la copertura finanziaria</b>
Art. 24. Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate	<p>La norma riguarda la vicenda dell'acquisizione da parte della Regione di un bene immobile confiscato alla mafia, in atto sede di presidio sanitario.</p> <p>Al fine di rendere la formulazione della norma rispettosa del riparto di competenze nella materia in questione e, in particolare, della competenza esclusiva dello Stato in tema di destinazione dei beni oggetto di confisca, si ritiene opportuno cassare la previsione della deroga alla normativa statale ossia al decreto legislativo n. 159/2011; si suggerisce, altresì, di sostituire la locuzione &lt;&lt;acquisizione onerosa&gt;&gt; con altra più aderente al citato provvedimento.</p> <p>Dalla relazione allegata all'emendamento presentato dal Governo, approvato dalla Commissione bilancio e quindi confluito nel testo del disegno di legge finanziaria (art. 38) e successivamente nel ddl</p>	

	<p>cosiddetto collegato (art. 24), si evince che la Regione ai fini dell'assegnazione, da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, dovrebbe impegnarsi a sostenere i debiti gravanti sugli immobili in oggetto, da qui l'esigenza di provvedere alla copertura finanziaria dell'operazione.</p> <p>Il comma 1 dell'art. 24, pertanto, potrebbe essere sostituito dal seguente:</p> <p>&lt;&lt;I. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario volti anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, per l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 159/2011, degli immobili siti nel comune di Bagheria, sedi delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia, la Regione si impegna a sostenere i costi relativi al mutuo gravante sui predetti immobili&gt;&gt;.</p>	
<p>Art. 25. Disposizioni in materia di demanio</p>		<p>Autorizza l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a classificare gli stabilimenti balneari in relazione ad una griglia di requisiti posseduti, fissando anche i requisiti minimi funzionali e strutturali creando un apposito registro per l'iscrizione al quale occorre</p>

		versare un contributo annuo di euro 500,00.
Art. 26. Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici		Autorizza un limite massimo di spesa per la rielaborazione degli strumenti urbanistici. <b>Manca la copertura finanziaria</b>
Art. 27. Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche		Prevede che la Regione attraverso l'Assessorato del turismo, sport e spettacolo e dei beni culturali e dell'identità siciliana possa promuovere eventi artistici e musicali proposti da Fondazioni, teatri ed altri soggetti operanti nel settore. <b>Manca la copertura finanziaria di cui al comma 5.</b>
Art. 28. Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per le spese IRAP	L'articolo estende ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 2008 le disposizioni della legge regionale n. 30/2015, che prevedono l'incremento del contributo a carico dell'Assemblea in favore dei Gruppi parlamentari nella misura corrispondente al costo dell'Irap dovuta per il personale nella corrente legislatura. <b>Presenta profili di incostituzionalità.</b> L'articolo infatti comporta l'applicazione retroattiva della normativa richiamata, incidendo su rapporti fiscali sui quali pende contenzioso e comportando maggiori oneri a carico del bilancio interno dell'Assemblea, la cui approvazione è di competenza del Consiglio di Presidenza. Inoltre, nella misura in cui è previsto un contributo in favore di	

	Gruppi parlamentari costituiti in precedenti legislature, la norma non può essere applicata perché al termine della legislatura i Gruppi cessano di esistere quali soggetti giuridici (vedi delibera n. 242/2015 della Corte dei Conti per la Regione siciliana).	
Art. 29. Istituzione di una sezione della Corte dei Conti per il controllo sugli enti della Regione	<b>Il comma 1 presenta profili di incostituzionalità</b> in quanto interviene su materia riservata alle norme di attuazione dello Statuto. <b>Con nota del 3 maggio 2017 trasmessa alla Presidenza dell'Ars il Presidente della Regione ha formalmente investito la Commissione paritetica, sottolineandone la competenza esclusiva, della materia de qua.</b> Il comma 2 appare collegato con l'incremento di funzioni di cui al comma 1 e presenta problemi di copertura finanziaria in quanto comporta una spesa.	Intende istituire una sezione speciale di controllo sugli enti locali siciliani ed inoltre intende assegnare personale regionale alla procura generale d'appello della Corte dei Conti anche a supporto delle funzioni connesse al giudizio di parifica del rendiconto generale.
Art. 30. Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Intende assegnare ai comuni, attraverso un bando, contributi finalizzati alla redazione del piano comunale dell'amianto.
Art. 31. Norme in materia di Confidi	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Ai fini del riconoscimento degli statuti i confidi debbono ottenere ai sensi della l.r. 11/2005 punti 8. Ai confidi privi della autorizzazione della Banca d'Italia e' riconosciuto un punteggio di partenza pari a 6.
Art. 32. Albo regionale delle Cooperative sociali	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali. Tale iscrizione consente la stipula di convenzioni con enti pubblici ai sensi delle

		vigente normativa statale
Art. 33. Fondo di sostegno alle imprese	Nella formulazione attuale la norma <b>presenta profili di incompatibilità costituzionale in quanto si configura come lesiva della normativa sugli aiuti di Stato</b> . Occorre inserire la formula de minimis: "gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati nel rispetto e nei limiti di cui al Reg. CE n. 18-12-2013 n. 1407/2013 pubblicato nella G.U.U.E. del 24-12-2013 n. L352.	Istituisce un fondo per sostenere le imprese che a causa della presenza di cantieri per infrastrutture pubbliche subiscono danni alle loro attività d'impresa.
Art. 34. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	La norma ha il fine di introdurre modalità automatizzate per la vendita dei biglietti nei siti culturali siciliani. Accanto alla vendita consente anche la prenotazione dei biglietti che in passato aveva sollevato alcuni problemi nel versamento delle somme alla Regione.
Art. 35. Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.	Il comma 5 presenta <b>profili di incostituzionalità</b> in quanto interviene in materia di competenza statale. I restanti commi vanno approfonditi meglio onde evitare interferenze con la normativa statale.	La norma mira ad applicare in Sicilia le norme in materia di riscossione introdotte dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. In l. 1 dicembre 2016, n. 225 e a porre in liquidazione l'esattoria regionale, Società Riscossione Sicilia S.p.A. La normativa nazionale sopra citata è stata elaborata dallo Stato a misura delle esigenze dell'erario centrale sicché la sua estensione pura e semplice alla Regione siciliana può essere foriera di problemi applicativi, nulla disponendo in dettaglio e rimettendo ad un futuro accordo gli

		aspetti di natura tecnica e amministrativa. Sebbene la norma agli articoli 4 e 5 offra la garanzia occupazionale per i dipendenti ed impedisca nuove assunzioni, nulla, in particolare, viene disposto in merito alla certezza della permanenza delle somme cassate nell'alveo regionale.
Art. 36. Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro	La norma presenta profili di incostituzionalità. Il comma 2 prevede una proroga del termine dettato dalla normativa statale, intervenendo su materia di diritto civile. Anche il comma 3 presenta profili di criticità in quanto introduce una nuova sanzione non prevista dalla normativa statale.	La norma consentirebbe agli enti identificati nel comma 1 la facoltà di recesso dai contratti di locazione da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, modificando quello previsto nella norma nazionale fissato nel 31 luglio 2014.
Art. 37. Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici		Elimina alcune disposizioni relative alla trasparenza dei conti pubblici e tra quelle relative alla decadenza degli amministratori che assumano personale in violazione di legge e che non adempiano alle norme in materia di trasparenza. Prevede altresì l'abrogazione della norme che vieta la nomina dei predetti amministratori nel triennio successivo alla loro decadenza.
Art. 38. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28		Modifica una disposizione introdotta in applicazione del D.Lgs. 118/2011.
Art. 39. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47		Modifica l'art. 4 delle norme relative alla contabilità ed al bilancio della regione spostando la periodicità da trimestrale a

		quadrimestrale della relazione di cassa.
Art. 40. Controlli sugli enti regionali		Abroga le disposizioni che prevedono la individuazione degli enti da controllare e la cadenza dei controlli, l'adeguamento degli obiettivi gestionali dei direttori generali sulla base di quelli finanziari generali ed, infine, la revoca o lo scioglimento degli organi responsabili dei relativi inadempimenti.
Art. 41. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7		Abroga le norme istitutive ed organizzative del comitato tecnico con funzioni di monitoraggio della spesa e definizione dei fabbisogni standard presso l'assessorato all'economia.
Art. 42. Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate		Estende il limite al trattamento economico annuo anche alle società concessionarie di servizi pubblici, ad esclusione di società operanti in house providing o destinatarie di contributi regionali.
Art. 43. Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2016	La norma <b>presenta profili di incostituzionalità</b> . Modifica l'articolo 19, comma 1 della legge regionale 24/2016, in materia di <b>bollo auto</b> . Tale norma era stata impugnata dal Governo e la formulazione proposta non appare superare i motivi dell'impugnativa.	
Art. 44. Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione		Le disposizioni prevedono che la giunta regionale adotti un piano per la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile.
Art. 45. Modifica dell'articolo 4 della		La norma apporta una modifica al rendiconto

legge regionale 19 ottobre 2016, n. 22		generale della regione per l'esercizio 2015 tendente ad includere tra i pagamenti anche quelli per gli interventi di cui all'obiettivo 5.1.2 del passato PO FESR, la cui partita è stata dichiarata irregolare dalla corte dei conti, sezione di controllo.
Art. 46. Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato	<b>Si segnala un errore nei riferimenti normativi al comma 5:</b> in luogo della l.r. 15/2015 il rinvio corretto sembra essere alla l.r. 19/2015 cioè la legge sul servizio idrico in discussione nella norma.	Istituisce e regola l'albo dei lavoratori del servizio idrico presso ogni assemblea territoriale degli ATO.
Art. 47. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.		Introduce l'obbligo dell'acquisizione del certificato antimafia per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali.
Art. 48. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito. <b>Profili di criticità presenta l'imputazione degli oneri a carico dei bilanci comunali:</b> andrebbe pertanto riformulata prevedendo l'autorizzazione ai comuni ad avvalersi di integrazioni orarie da parte del personale.	Prevede la possibilità di utilizzo presso i comuni dei lavoratori ammessi ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio.
Art. 49. Armonizzazione delle norme sulla dirigenza pubblica regionale	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito. <b>La norma presenta profili di incostituzionalità a causa della mancanza di procedure selettive concorsuali per i passaggi di fascia, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.</b> Ha inoltre una formulazione particolarmente ampia tale da configurare una riforma	Nel recepire, genericamente, la normativa statale in materia di dirigenza pubblica, prevede la creazione di due diverse fasce, in luogo delle attuali tre, all'interno del ruolo unico della dirigenza regionale istituito con la legge regionale n. 10 del 2000. La prima e fascia comprenderà 40 dirigenti,

	della dirigenza pubblica che tuttavia non è stata esaminata dalla Commissione di merito.	la seconda 450. Per l'accesso occorreranno 2 requisiti: l'assunzione mediante pubblico concorso ovvero mediante l'inquadramento disposto da norme sulla mobilità o sull'inquadramento di personale di altre amministrazioni. L'altro requisito è l'aver svolto funzioni direttive di strutture di massima dimensione o intermedie, rispettivamente per 78 o 60 mesi. L'attuale terza fascia dirigenziale viene mantenuta ad esaurimento.
Art. 50. Mobilità del personale regionale	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Introduce e regola l'istituto della mobilità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
Art. 51. Indennità personale motorizzazione civile	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Sopprime l'indennità di lavoro straordinario, reso oltre l'orario di lavoro, per i dirigenti del ruolo unico della Regione che prestano servizio presso gli uffici della motorizzazione.
Art. 52. Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale	Il comma 1 non è stato esaminato dalla Commissione di merito.	Introduce innovazioni nell'istituto del contingentamento (con blocco fino a due anni) in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale, modificandone la durata e inserendo la previsione della misura massima del 20% degli aventi diritto.
Art. 53. Norma di interpretazione		L'articolo è rubricato quale norma di interpretazione

<p>autentica in materia di diritti sindacali dell'articolo 49 comma 22 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9</p>		<p>autentica e dunque si propone di avere effetto retroattivo.</p> <p>Il comma 1 contiene una disciplina dettagliata sulla riduzione dei distacchi delle aspettative e dei permessi sindacali prescindendo dal rinvio alla normativa statale e al contratto collettivo nazionale. In realtà la norma di cui all'articolo 49, comma 22, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 nello stabilire il criterio della riduzione e della rideterminazione non individuava il soggetto cui è assegnato tale compito in caso di mancato accordo sindacale. Con la presente disciplina interviene direttamente il legislatore con i conseguenti effetti di irrigidimento rispetto alle relazioni sindacali anche per l'avvenire.</p>
<p>Art. 54. Modifica al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4</p>	<p>L'articolo <b>presenta profili di incostituzionalità</b> poiché interviene in materia di pubblica sicurezza di competenza statale. La norma, infatti, relativa al personale del corpo forestale, intende applicare tout court allo stesso l'intera normativa sul Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 121/81.</p>	
<p>Art. 55. Personale ex Italtel Sirap</p>	<p><b>Verificare copertura</b></p>	<p>La norma richiama l'art. 27, comma 9, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 che in realtà è stato abrogato dall'art. 3, comma 9, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27. La norma ha il fine di estendere al personale citato nell'art 27, comma 9,</p>

		testé citato la facoltà di transitare all'interno della Resais S.p.A. secondo la procedura prevista nell'art. 3, comma 18, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27.
Art. 56. Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19		La norma, che si propone di interpretazione autentica e dunque di applicazione retroattiva, è volta a riconoscere ai fini giuridici e previdenziali l'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di provenienza al personale trasferito all'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque. Infatti l'articolo 9 nel riconoscere la medesima posizione giuridica non menzionava espressamente l'anzianità di servizio ai fini giuridici e previdenziali.
Art. 57. Soppressione ARAN Sicilia	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	L'articolo dispone la soppressione dell'Aran regionale. Nulla prevede in ordine alla devoluzione delle competenze assegnate all'Agenzia per la negoziazione dei contratti di lavoro del pubblico impiego. Si consideri che il pubblico impiego regionale, al pari di quello statale, è stato privatizzato a seguito delle riforme iniziate negli anni 90 sicché i rapporti di lavoro sono disciplinati da contratti collettivi stipulati tra i sindacati e una controparte negoziale di natura tecnica e non politica che con la soppressione dell'Aran verrebbe a mancare.

<p>Art. 58. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione</p>		<p>Rivede la composizione dell'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali. Al comma 7 modifica il limite degli incarichi che i revisori possono cumulare, portandolo da tre a otto.</p>
<p>Art. 59. Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4</p>	<p>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</p>	<p>Introduce modifiche alle norme relative al pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie.</p>
<p>Art. 60. Cooperative edilizie</p>	<p>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</p>	<p>Consente alle cooperative edilizie l'accesso alle risorse del fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC.</p>
<p>Art. 61. Disposizioni per il personale del settore della formazione professionale</p>	<p><b>Andrebbe approfondita la legittimità</b> dell'imposizione dell'obbligo di assunzione del personale dell'albo regionale agli enti che vogliono accreditarsi.</p>	<p>Impone agli enti di formazione accreditati l'utilizzo di personale presente dell'albo regionale del personale docente e non dei corsi di formazione. Introduce altresì la previsione normativa per cui il competente dipartimento regionale individua uno o più organismi di formazione che garantiscano la prosecuzione dell'attività formativa.</p>
<p>Art. 62. Obbligo istruzione e formazione</p>	<p>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</p>	<p>La norma mira ad estendere l'offerta agli alunni nel settore dell'obbligo formativo salvaguardando i livelli occupazionali e rendendo contendibili le attività disciplinate dalle delibere di Giunta nel settore dell'istruzione e formazione professionale e del sistema duale nel solco tracciato dalla disciplina nazionale. Nel testo è probabilmente presente qualche aporia lessicale (macropatologia A)</p>
<p>Art. 63. Norme in materia di concessioni di strutture commerciali</p>	<p>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</p>	<p>Con tale norma si autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura ad estendere</p>

		la durata della concessione, di prevedere la sub concessione o sub locazione ai Comuni di strutture commerciali specializzate nella vendita di produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica.
Art. 64. Agricoltura sociale		Introduce norme varie in materia di agricoltura sociale intendendosi per tale le l'attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali e ne declina i contenuti. Istituisce altresì l'elenco delle fattorie sociali.
Art. 65. Vie del Vento		Intende istituire attraverso un apposito disciplinare dei percorsi turistico culturali legati ai territori costieri e marini.
Art. 66. Farmacie piccoli centri	<b>La norma presenta profili di criticità</b> nel prevedere l'assegnazione della sede farmaceutica senza la procedura concorsuale.	La norma ha lo scopo di trasferire da un comune ad un altro le farmacie dei piccoli centri qualora esse risultino eccedentarie a causa dello spopolamento dei paesi con meno di 12.500 abitanti. Il trasferimento avverrebbe spostando le farmacie nelle sedi divenute disponibili che pertanto sarebbero assegnate senza avviare la procedura di concorso.
Art. 67. Borse di studio Medicina generale		La norma si propone il fine di regolare la conclusione del percorso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi negli anni passati con riserva in sovrannumero e senza borse. Il disposto normativo consentirebbe loro di definire gli studi

		conseguendo il diploma di formazione specifica in medicina generale senza recare pregiudizio ai colleghi titolari di borse.
Art. 68. Personale in comando aziende sanitarie	<p>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</p> <p>Presenta <b>profili di criticità poiché prevede la stabilizzazione del personale in posizione di comando presso gli enti del servizio sanitario.</b> Va verificato (non sembra) se vi sia una corrispondenza norma statale che autorizzi il percorso.</p>	La norma autorizza un percorso di stabilizzazione del personale in comando presso gli enti del Servizio sanitario regionale. Quali condizioni per la stabilizzazione viene previsto il ricorrere di un effettivo fabbisogno di risorse finanziarie, di posti nella dotazione organica oltre alla richiesta di dipendenti e al nulla osta delle Asp. Non è indicata la disciplina legislativa di riferimento per lo svolgimento di tale procedura.
Art. 69. Medicina veterinaria	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	<p>La norma si propone l'obiettivo di lottare contro il fenomeno del randagismo e contro il diffondersi delle malattie animali mediante un incremento della prestazione oraria dei medici veterinari impegnati nel piano nazionale della prevenzione, fermo restando i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e relativi ai fabbisogni sanitari.</p> <p>Le risorse sono indicate nella capienza della quota capitaria del fondo sanitario regionale</p>
Art. 70. Nuove forme di pagamento del ticket sanitario	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	La norma mira ad introdurre meccanismi semplificati per l'effettuazione dei pagamenti dei ticket

		sanitari.
Art. 71. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito. <b>Può presentare problemi di illegittimità</b> sotto il profilo della disparità di trattamento con chi abbia eventualmente già pagato i canoni. Va dunque verificato l'impatto.	La norma al comma 3 abroga il limite minimo di euro 5.000 annui per canoni e concessioni demaniali dovuti a titolo ricognitori. Inoltre statuisce che di tali canoni, quelli maturati fino all'entrata in vigore della legge regionale 26/2012, non sono dovuti.
Art. 72. Piani Paesaggistici Territoriali	<b>Presenta profili di criticità.</b> Non è chiaro infatti se il procedimento di autorizzazione sia conforme a quanto prescritto dal codice dei beni culturali (art. 143 D.Lgs 42/2004) poiché la norma richiama solo i principi di tale articolo e sembra eliminare dal procedimento il parere obbligatorio delle soprintendenze assegnando peraltro il termine perentorio di 30 giorni per la conclusione al procedimento.	Introduce nel procedimento relativo ai piani paesaggistici territoriali la facoltà, in presenza di opere di pubblica utilità, di rimettere alla decisione della giunta regionale la valutazione di compatibilità ambientale.
Art. 73. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16	Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.	Trattasi di norme relative ad opere necessarie di permesso di costruire. In particolare prevede che le opere di recupero volumetrico a fini abitativi di sottotetti in qualunque data effettuati costituiscono opere di ristrutturazione edilizia.
Art. 74. Demanio marittimo	La norma presenta problemi di chiarezza in ordine alle finalità in quanto rimanda all'intera l.r. 15/2005 escludendone l'applicazione in caso di feste religiose o civili. Al fine della chiarezza della legge sarebbe più opportuno individuare le singole disposizioni cui si	La disposizione mira ad escludere l'applicazione della legge regionale n. 15/05 inerente il rilascio delle concessioni sui beni demaniali e in particolar modo del demanio marittimo qualora l'utilizzo del demanio marittimo venga richiesto per lo

	intende derogare	svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte nel Libro delle celebrazioni, delle feste e delle pratiche rituali del Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.
Art. 75. Stabilimenti balneari		La norma estende ai lidi autorizzati su terreni privati l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2005 riguardante il periodo di gestione degli stabilimenti balneari.
Art. 76. Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9		Con la presente disposizione si deroga al limite massimo delle giornate di occupazione garantite ai forestali nel caso in cui le attività lavorative riguardino progetti coerenti al piano alluvioni.
Art. 77. Istituzione del Parco dei Monti Peloritani	<b>Desti perplessità il comma 3</b> in quanto prevede che dall'istituzione del parco non possono essere imposti nuovi vincoli rispetto a quelli esistenti: l'istituzione di un parco normalmente comporta apposizione di nuovi vincoli.	Il presente articolo istituisce un nuovo parco, denominato parco dei monti peloritani.
Art. 78. Oneri istruttori autorizzazioni ambientali		La disposizione esclude dal novero dei soggetti tenuti al pagamento degli oneri connessi al rilascio delle autorizzazioni ambientali e VAS le amministrazioni regionali.
Art. 79. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4	L'eliminazione del riferimento al periodo 2014-2020 relativo ai Fondi di sviluppo e coesione (FSC) rende la norma poco chiara in ordine alla copertura.	La norma e' relativa alla programmazione degli interventi relativi alla tutela e allo sviluppo del territorio a valere su risorse FSC e intende

		espungere dal testo vigente la identificazione temporale 2014/2020
Art. 80. Qualificazione A.R.P.A.	<b>Profili di incostituzionalità.</b> La qualificazione dell'ARPA come ente del settore sanitario confligge con la normativa statale, inderogabile relativa alla destinazione del Fondo sanitario	Riconduce l'arpa nell'alveo degli enti del settore sanitario
Art. 81. Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente		Dispone l'applicazione del CCNL Sanità ai dipendenti dell'ARPA.
Art. 82. Attività motorie		La norma mira ad introdurre una serie di modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 recante 'Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva' sostituendo gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7. Il fine della modifica consiste nella valorizzazione dei soggetti in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF. Da tale valorizzazione discendono le previsioni circa la presenza obbligatoria in tutte le palestre e gli impianti sportivi, quale che sia la forma giuridica della struttura della figura del direttore tecnico. Le modifiche all'articolo 7 invece riguardano il rispetto delle norme di igiene e sicurezza nonché l'obbligo della polizza assicurativa e della convenzione medico sanitaria.
Art. 83. Modifiche all'articolo 10 della	<b>La norma presenta profili di illegittimità in quanto</b>	Destina una quota delle somme da recuperare dai

<p>legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24</p>	<p><b>contrastante con la normativa sugli aiuti di Stato.</b></p> <p>Desta perplessità inoltre la previsione secondo cui una quota dei fondi destinati a favore del comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto dei rifiuti via mare (art. 10, comma 34 della L.R. 24/2016) sia assegnata non ad un comune ma direttamente alle aziende impegnate nello smaltimento rifiuti per il comune di Lampedusa che abbiano denunciato il medesimo comune.</p>	<p>comuni inadempienti in merito alle disposizioni sulla attivazione di forme di democrazia partecipata per il pagamento delle aziende occupate nello smaltimento dei rifiuti a Lampedusa.</p>
<p>Art. 84. Linee elettriche in bassa tensione</p>		<p>L'articolo stabilisce che la realizzazione di linee elettriche in bassa tensione non è soggetta al procedimento autorizzativo previsto dal Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Il fine della norma è quello di dispensare da tale onere di legge la realizzazione di linee elettriche che ricadono interamente all'interno di un'area privata nella disponibilità giuridica del richiedente. L'autorizzazione viene sostituita da una comunicazione agli uffici comunali e del genio civile. La norma dispone altresì che i progetti siano redatti da un tecnico qualificato che attesti il rispetto della normativa vigente.</p>
<p>Art. 85. Acquisizione materiale rotabile</p>		<p>La norma autorizza l'Assessorato Regionale</p>

		<p>delle Infrastrutture e della Mobilità a subentrare nei contratti di fornitura stipulati da altri enti sempre che il fornitore sia stato scelto a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Lo scopo della norma è quello di accelerare l'ammodernamento del trasporto ferroviario in Sicilia e di migliorare gli standard qualitativi del servizio. La norma non indica la copertura di eventuali oneri finanziari.</p>
<p>Art. 86. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 3/2016</p>		<p>Introduce una norma di interpretazione autentica mirando pertanto a dare alla disposizione un effetto retroattivo. Essa mira ad interpretare il secondo periodo dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 3/2016. Infatti tale articolo 18 nella prima parte pone limiti di spesa per tutta una serie di organi mentre nella seconda parte esclude l'applicazione di tali limiti ad un'altra serie di organismi senza indicare quale sia la residua disciplina in modo espresso. Il presente intervento mira a colmare tale vuoto specificando che agli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 18 va applicato quanto previsto dall'articolo 17 della l. r. 12 maggio 2010, n. 11 riguardante misure di contenimento della spesa del settore pubblico</p>

		regionale
Art. 87. Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale		La disposizione ha lo scopo di assegnare un termine per la regolarizzazione delle domande di pensionamento di dipendenti regionali non accolte a causa di mere irregolarità. I dipendenti ammessi sono coloro che posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano già presentato la domanda entro i prescritti termini. L'obiettivo della norma pare essere unicamente quello di applicare alla procedura di pensionamento un principio generale sotteso alla legge sul giusto procedimento (legge n. 241 del 1990, art. 10 bis) che vede il rigetto dell'istanza come extrema ratio, consentendo al cittadino di integrare la documentazione. La norma tuttavia sortirebbe l'effetto di incrementare il numero di soggetti da collocare in quiescenza per l'anno in corso, inoltre il rimedio non viene introdotto come norma di sistema.
Art. 88. Modifiche dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17		Con la presente disposizione si identificano anche gli istruttori direttivi come definiti nell'articolo in esame, tra i soggetti cui e' possibile conferire incarichi per organi.
Art. 89. Entrata in vigore		

